

DELIBERAZIONE N° 50 adottata il 28/07/2026

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 18:00

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI PUNTUALE)

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

All'appello risultano:

Nome	Funzione	
IMERI JURI FABIO	Sindaco	Presente
COLOGNO ANDREA	Consigliere	Presente
FERRI GIULIO	Consigliere	Presente
GIUSSANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
GATTI ELISABETH	Consigliere	Presente
PREMOLI MONICA	Consigliere	Presente
GHIGGINI MARCO	Consigliere	Presente
FUMAGALLI GIANCARLO	Consigliere	Presente
COLOMBO SILVIA	Consigliere	Presente
MANSUETO ANTONELLA	Consigliere	Presente
VAVASSORI LAZZARO MANSUETO	Consigliere	Presente
TURA ADELE MATILDE	Consigliere	Presente
MOLTENI ERIK	Consigliere	Presente
DE PONTI FEDERICO	Consigliere	Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA	Consigliere	Assente
MORINI MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
PIGNATELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

e con la partecipazione degli assessori:

ZOCCOLI GIUSEPPINA	Presente	MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO	Presente
NISOLI ALESSANDRO	Presente	TUGNOLI VALENTINA	Presente
BORNAGHI MICHELE	Presente		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Relaziona l'Assessore Tugnoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-*quiquies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di ARERA:

- deliberazione n. 397/R/rif del 05/08/2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)"*, riferito al periodo 2026-2029;
- determinazione n. 1/DTAC del 07/11/2025 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/r/rif che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie:
 - UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- la deliberazione n. 133/R/rif del 01/04/2025 che ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 "Bonus sociale rifiuti";



- la deliberazione n. 355/R/rif del 29/07/2025, contenente le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, che ha approvato il *"testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)"*, seguita dalla successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contenente semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, tutte le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 29 del 12/04/2022 è stato individuato il posizionamento nello schema regolatorio I della matrice degli schemi regolatori della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'art.3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dall'1 gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 96 del 29/11/2022 è stato adottato il nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana a seguito della conclusione della raccolta sperimentale del rifiuto indifferenziato residuo e pertanto con il passaggio definitivo di tutta la cittadinanza a tale forma di raccolta puntuale mediante appositi contenitori;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte all'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e precisamente:

- al comma 651 il quale prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- al successivo comma 652 che consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione di n. 05 del 30/01/2024 e modificato con successiva propria deliberazione n. 26 del 29/04/2025 con il quale viene istituito e disciplinato il Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensando anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il Canone Unico Patrimoniale, istituito a decorrere dal 01/01/2021 con il comma 837 della medesima norma, sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del 28/07/2026 con la quale si è disposta l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per le annualità 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della deliberazione n. 397/R/rif e della determinazione n. 1/DTAC di ARERA;

VISTO che la suddetta deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti prevede per l'anno 2026 un totale quadro tariffario pari ad € 4.982.676,00 e valuta in € 0,04 il costo/litro per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo 2026;



PRESO ATTO che il totale delle eccedenze svuotamenti 2025 che determina la "quota variabile 2" a conguaglio per le utenze che hanno superato i minimi inclusi in tariffa, lo scorso anno è stata pari ad € 205.382,32.- e che tale importo è stato dedotto dal totale dei costi PEF 2026 sopra citati, per determinare il costo effettivo da coprire con le tariffe qui approvate;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2026 sulla base del PEF pluriennale TARI annualità 2026, approvato con la sopra citata deliberazione, attribuendo alle utenze domestiche il 57% del costo complessivo ed il restante 43% alle utenze non domestiche, in continuità con le precedenti annualità 2024 e 2025;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale:

"1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

4. In particolare, la tariffa è composta da:

a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;

b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;

c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.

5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.

6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono."

RICHIAMATI gli artt. 15 e 17 del predetto Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento ai commi da 4 a 7 di entrambi, e stabilito quanto segue in merito alla c.d. "quota variabile 2":

- la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la "quota variabile 2" della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è confermata in € 0,04, così come previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029 n. 49 del 28.07.2026;
- il numero minimo annuale di litri che ogni categoria di utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2026 è confermato sulla base delle linee di indirizzo contenute nella deliberazione di G.C. n. 12 del 07/02/2024, calcolato sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio GECCO srl durante tutto il corso dell'anno 2023, che si sono rivelati coerenti anche con il confronto degli svuotamenti effettivi rilevati nel corso delle annualità 2024 e 2025, ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- il numero minimo annuale di litri che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2026 è invariato, anche sulla base delle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno 2025 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione, per le utenze domestiche, dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata determinando così la "quota variabile 2" da pagare a conguaglio.

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della

TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento citato (documento allegato sub. A);

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% come riconfermato per il 2026 dalla Provincia di Bergamo;

PRESO ATTO che, per l'anno 2026, ai sensi di quanto stabilito dalle citate deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI Puntuale, dovranno essere addebitate le seguenti componenti perequative:

- la componente UR1, a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2, a pari a 1,50 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute su eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente UR3, a pari a 6,00 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

che saranno da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

RICHIAMATO il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO dell'avvenuto rispetto dei limiti relativi ai costi standard, in particolare il costo standard complessivo 2026 ammonta ad € 5.553.454,89 a fronte di un costo PEF netto di € 4.982.676,00;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe TARI Tributo Puntuale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 del 28/04/2026 con la quale sono state approvate le modalità di versamento della Tari Puntuale per l'anno 2026 e con la quale si erano stabilite le seguenti rate:

- RATA IN ACCONTO: pari al 50% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe 2025 in vigore (approvate con propria deliberazione n. 27 del 29/04/2025) e comprensiva del calcolo dell'eventuale bonus sociale rifiuti spettante all'utente, con scadenza al 10 giugno 2026;
- RATA A SALDO: calcolata sulla base delle tariffe 2026 che si approvano con la presente deliberazione, a conguaglio di quanto già versato in acconto e con scadenza al 10 dicembre 2026;

EVIDENZIATO che il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2026 dovrà essere versato unitamente all'importo per la TARI 2027;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario Generale in ordine alla conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;



UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

-Favorevoli n. 11 (Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori);

-Astenuti n. 5 (Tura, Molteni, De Ponti, Morini, Pignatelli);

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2026 le tariffe relative alla TARI Puntuale, come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);
2. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato PEF pluriennale 2026-2029, annualità 2026, approvato con propria precedente deliberazione n. 49 del 28/07/2026;
3. DI PREVEDERE, in applicazione di quanto sopra, un'entrata sulla risorsa 10101.51.008110000 denominata "Tassa rifiuti (TARI)" del bilancio finanziario in corso, competenza 2026, di € 4.982.676,00 (dei quali € 4.777.293,68,- coperti con le tariffe di cui all'allegato A ed € 205.382,32 coperti dall'incasso della quota variabile 2 a congruaglio 2025) oltre ad € 249.133,80,- quale contributo TEFA che verrà direttamente riversato alla provincia di Bergamo senza transitare sul bilancio comunale;
4. DI DARE ATTO che, per l'anno 2026, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, verranno addebitate le componenti perequative stabilite dalle deliberazioni ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025, come specificate in premessa, per un importo totale annuo di € 7,60 ad utenza, i cui introiti saranno poi da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
5. DI DARE ATTO che la tassa rifiuti giornaliera dei mercati verrà riscossa a titolo di canone unico patrimoniale;
6. DI DESTINARE il gettito derivante dall'applicazione del tributo in oggetto alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
7. DI DARE che il congruaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2026 dovrà essere versato con il dovuto per la TARI 2027;
8. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica al MEF della presente deliberazione, mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, resa a mezzo del sistema elettronico di rilevazione (voti favorevoli n. 11 Imeri, Ferri, Giussani, Gatti, Premoli, Ghiggini, Fumagalli, Colombo, Cologno, Mansueto, Vavassori - astenuti n. 5 Tura, Molteni, De Ponti, Morini, Pignatelli) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di dare certezza alle previsioni di entrata del bilancio e predisporre per tempo il ruolo a congruaglio Tari puntuale 2026.



Città di
TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio
Avv. Andrea Cologno

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

Allegato A - TARIFFE TARI PUNTUALE ANNO 2026

UTENZE DOMESTICHE:

Utenza <u>DOMESTICA</u>	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa Variabile 1 (€/anno)	Tariffa Variabile 2 (€ 0,04/litri minimi)
1 componente	0,81453	34,37483	16,00
2 componenti	0,95707	61,18720	24,00
3 componenti	1,06906	75,62462	32,00
4 componenti	1,16070	96,24952	38,00
5 componenti	1,25233	115,49942	44,00
6 o più componenti	1,32360	130,28060	56,00

Al fine di calcolare il costo €/litro da attribuire alla "quota variabile 2", sono stati presi a riferimento i litri di rifiuti smaltiti nel corso del 2023 da tutte le utenze, mediante utilizzo di sistema di misurazione realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017 ad esclusione dei rifiuti prodotti mediante utilizzo dei bidoni destinati alla raccolta dei presidi igienico-sanitari per i quali non è previsto il pagamento; tale parametro è risultato in linea con gli svuotamenti registrati nel corso degli anni 2024 e 2025, pertanto è stato confermato anche per l'annualità 2026.

I **litri minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

Componenti Famiglia	Volume contenitore	n. svuotamenti minimi inclusi in tariffa	Minimi conteggiati in litri
1 componente	40 litri	10	400
2 componenti	40 litri	15	600
3 componenti	50 litri	16	800
4 componenti	50 litri	19	950
5 componenti	50 litri	22	1100
6 o più componenti	50 litri	28	1400

Ad ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito che ecceda i valori minimi sopra citati, ovvero ai litri effettivamente rendicontati oltre a quelli già inclusi nella tariffa 2026, è applicato un costo per litro pari a € 0,04.-; pertanto, a titolo esemplificativo, il costo di ogni singolo svuotamento aggiuntivo del contenitore di 40 litri assegnato alle utenze domestiche sarà pari ad € 1,60 mentre per il contenitore di 50 litri sarà pari a € 2,00.

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria utenza <u>NON DOMESTICA</u>		Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa Variabile 1 (€/mq)	Tariffa Variabile 2
1	Associazioni, biblioteche, musei, oratori, scuole (ballo, guida, asili nido, materne, ecc.)	0,53500	0,31786	<i>[n. svuotamenti minimi x litri contenitore/i assegnato/i x € 0,04]</i>
2	Cinematografi e teatri	0,49488	0,29073	
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aziende orticole e florovivaistiche senza vendita diretta, maneggio cavalli	0,74900	0,44093	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,01650	0,65219	
5	Aree scoperte attività produttive ed aziende cerealicole e zootecniche	0,20063	0,01744	
6	Autosaloni, esposizioni	0,57513	0,34112	
7	Alberghi con ristorante	1,89926	1,12898	
8	Alberghi senza ristorante	1,36425	0,80628	
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,51138	0,79465	
10	Ospedale in convenzione	1,57826	2,70859	

Categoria utenza <u>NON DOMESTICA</u>		Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa Variabile 1 (€/mq)	Tariffa Variabile 2
11	Agenzie, assicurazioni, uffici	2,00626	1,02917	[n. svuotamenti minimi x litri contenitore/i assegnato/i x € 0,04]
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,80250	0,46225	
13	Calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,60501	0,95455	
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,95276	1,15612	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,96300	0,56885	
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,83864	9,43114	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, tintorie, lavanderie, lavasecco	1,72538	1,02142	
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,24388	0,73844	
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,67188	0,99331	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86938	0,51652	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09675	0,65026	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	8,02503	4,42581	
23	Birrerie, hamburgerie, mense	9,09503	3,85502	
24	Bar, caffè, pasticceria	5,35002	3,14371	
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	3,47751	1,90038	
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,14001	1,64745	
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	11,10129	5,69435	
28	Ipermercati di generi misti	3,66476	2,17560	
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,96840	6,31844	
30	Discoteche, night club, sale gioco	1,87251	1,17453	

Gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

Categoria utenza <u>NON DOMESTICA</u>		N. svotamenti minimi
1	Associazioni, biblioteche, musei, oratori, scuole (ballo, guida, asili nido, materne, ecc.)	10
2	Cinematografi e teatri	26
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aziende orticole e florovivaistiche senza vendita diretta, maneggio cavalli	12
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	16
5	Aree scoperte attività produttive ed aziende cerealicole e zootecniche	10
6	Autosaloni, esposizioni	10
7	Alberghi con ristorante	16
8	Alberghi senza ristorante	20
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	26
10	Ospedale in convenzione	26
11	Agenzie, assicurazioni, uffici	8
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	8
13	Calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	10
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10
16	Banchi di mercato beni durevoli	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, tintorie, lavanderie, lavasecco	16
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	16

Categoria utenza <u>NON DOMESTICA</u>		<i>N. svotamenti minimi</i>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	16
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	16
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi	26
23	Birrerie, hamburgerie, mense	26
24	Bar, caffè, pasticceria	20
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	26
26	Plurilicenze alimentari e miste	16
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	22
28	Ipermercati di generi misti, centri commerciali	52
29	Banchi di mercato genere alimentari	-
30	Discoteche, night club, sale gioco	26

Ad ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito che ecceda i valori minimi sopra citati, ovvero ai litri effettivamente rendicontati oltre a quelli già inclusi nella tariffa 2026, è applicato un costo per litro pari a € 0,04.-; pertanto, a titolo esemplificativo, in base al volume del contenitore assegnato all'utenza non domestica si possono ricavare i seguenti costi/svuotamento:

Volume contenitore in lt	Costo al litro €/lt	Costo svuotamento €/svuotamento
40	0,04	€ 1,60
50	0,04	€ 2,00
240	0,04	€ 9,60
1.100	0,04	€ 44,00

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della quota fissa e della quota variabile relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica (o in mancanza a quella che presenta maggiore analogia con l'attività svolta), rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

NOTE:

Ai sensi dell'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge n. 147/2013 e del regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Precisamente, il DPR citato individua i seguenti coefficienti:

- **Ka** per la parte fissa delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare;
- **Kb** per la parte variabile delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare;
- **Kc** per la parte fissa delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente potenziale di produzione (parametri di rapporto fra le varie categorie);
- **Kd** per la parte variabile delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente di produzione kg/mq annuo.

Per i coefficienti Kb, Kc e Kd vi è un range fra un minimo e un massimo stabilito dal DPR sopra citato.

I coefficienti **Kb** utilizzati per le utenze domestiche sono rimasti invariati rispetto agli anni 2024 e 2025 e precisamente sono i seguenti:

n. componenti del nucleo familiare	Kb scelto	Kb min	Kb max	Kb medio
1	1,00	0,60	1,00	0,80
2	1,78	1,40	1,80	1,60
3	2,20	1,80	2,30	2,00
4	2,80	2,20	3,00	2,60
5	3,36	2,90	3,60	3,20
6 o più	3,79	3,40	4,10	3,70

I coefficienti **Kc** utilizzati per le utenze non domestiche sono rimasti invariati rispetto agli anni 2024 e 2025 e precisamente sono i seguenti:

Categoria Utente non domestica		Kc utilizzato	Kc min	Kc max
1	Associazioni, biblioteche, musei, oratori, scuole (ballo, guida, asili nido, materne, ecc.)	0,40	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,37	0,30	0,43
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aziende orticole e florovivaistiche senza vendita diretta, maneggio cavalli	0,56	0,51	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,76	0,88
5	Aree scoperte attività produttive ed aziende cerealicole e zootecniche	0,15	0,38	0,64
6	Autosaloni, esposizioni	0,43	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,42	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	1,02	0,95	1,08
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,13	1,00	1,25
10	Ospedale in convenzione	1,18	1,07	1,29
11	Agenzie, assicurazioni, uffici	1,50	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,60	0,55	0,61
13	Calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	0,99	1,41
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,46	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,60	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,87	1,09	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, tintorie, lavanderie, lavasecco	1,29	1,09	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	0,82	1,03
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,25	1,09	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	0,38	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi	6,00	5,57	9,63
23	Birrerie, hamburgerie, mense	6,80	4,85	7,63
24	Bar, caffè, pasticceria	4,00	3,96	6,29
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,60	2,02	2,76
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,60	1,54	2,61
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,30	7,17	11,29
28	Ipermercati di generi misti, centri commerciali	2,74	1,56	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	3,50	6,92
30	Discoteche, night club, sale gioco	1,40	1,04	1,91

I coefficienti **Kd** utilizzati per le utenze non domestiche sono rimasti invariati rispetto agli anni 2024 e 2025 e precisamente sono i seguenti:

Categoria Utenza non domestica		Kd utilizzato	Kd min	Kd max
1	Associazioni, biblioteche, musei, oratori, scuole (ballo, guida, asili nido, materne, ecc.)	3,28	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	3,00	2,50	3,50
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, aziende orticole e florovivaistiche senza vendita diretta, maneggio cavalli	4,55	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	6,25	7,21
5	Aree scoperte attività produttive ed aziende cerealicole e zootecniche	0,18	3,10	5,22
6	Autosaloni, esposizioni	3,52	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	11,65	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,32	7,76	8,88
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	8,20	8,20	10,22
10	Ospedale in convenzione	27,95	8,81	10,55
11	Agenzie, assicurazioni, uffici	10,62	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,77	4,50	5,03
13	Calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85	8,15	11,55
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	11,93	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	97,32	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, tintorie, lavanderie, lavasecco	10,54	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	6,76	8,48
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	10,25	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi	45,67	45,67	78,97
23	Birrerie, hamburgerie, mense	39,78	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	32,44	51,55
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	19,61	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e miste	17,00	12,60	21,40
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	58,76	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti, centri commerciali	22,45	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	65,20	28,70	56,79
30	Discoteche, night club, sale gioco	12,12	8,56	15,68

In particolare, si è ritenuto di applicare nel seguente modo i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999:

1. per la categoria 5 (aree scoperte attività ed aziende cerealicole e zootecniche) si sono determinati appositi coefficienti Kc e Kd in quanto superfici produttive di ridottissime quantità di rifiuti, al di sotto dei parametri previsti dal DPR 158/99;
2. per la categoria 10 si è tenuto conto dei costi derivanti dall'esecuzione diretta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento presso l'utenza medesima, determinando un coefficiente Kd superiore a quello massimo previsto dal DPR 158/99 in grado di garantire la copertura dei costi del servizio;
3. per quanto riguarda le categorie 16 e 29 (mercati) i coefficienti Kc e Kd si sono determinati in maniera tale da consentire la copertura dei costi del servizio effettuato per le aree mercatali.